

STATUTO CELIVO

(Approvato dall'Assemblea dei Soci il 29 maggio 2019)

Articolo 1 - Denominazione e sede

1. Ai sensi del D. Lgs. 117/2017 è costituito l'Ente del Terzo Settore denominato Celivo, che assume la forma giuridica di associazione.
2. L'associazione aggiunge alla denominazione sociale, e ne fa uso negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni col pubblico, l'indicazione "Organizzazione di Volontariato", o l'acronimo "ODV".
3. Fino a quando Celivo rimarrà accreditato quale Centro di Servizio per il Volontariato ai sensi del D.Lgs. 117/2017, alla denominazione è aggiunto: "Centro di Servizio per il Volontariato" o l'acronimo "CSV".
4. L'associazione ha sede legale nel Comune di Genova. Il trasferimento della sede legale all'interno del medesimo Comune può essere deliberato dal Consiglio Direttivo e non comporta modifica statutaria.

Articolo 2 – Finalità e attività

1. Celivo persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante il sostegno e il contributo allo sviluppo del volontariato sul proprio territorio di riferimento.
2. A tal fine, esercita, in via principale, le seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5, comma 1, D. Lgs. 117/2017:
 - a) servizi strumentali ad enti del Terzo settore, di cui all'art. 5, comma 1, lettera m) D. Lgs. 117/2017;
 - b) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale, di cui all'art. 5, comma 1, lettera i) D. Lgs. 117/2017;
 - c) attività culturali di interesse sociale con finalità educativa, di cui all'art. 5, comma 1, lettera d) D. Lgs. 117/2017
 - d) ricerca scientifica di particolare interesse sociale di cui all'art. 5, comma 1, lettera h) D. Lgs. 117/2017;
3. Celivo persegue le proprie finalità anche attraverso la gestione di un Centro di Servizio per il Volontariato (di seguito CSV) in conformità al D. Lgs. 117/2017.
4. In qualità di Centro di servizio per il volontariato, Celivo utilizza le risorse del Fondo Unico Nazionale (di seguito FUN) ad esso conferite al fine di organizzare, gestire ed erogare servizi di supporto tecnico, formativo ed informativo per promuovere e rafforzare la presenza ed il ruolo dei volontari negli enti del Terzo settore, senza distinzione tra enti associati ed enti non associati, e con particolare riguardo alle organizzazioni di volontariato.
5. Quale Centro di Servizio per il Volontariato, Celivo può svolgere attività varie riconducibili alle seguenti tipologie di servizi, ai sensi dell'art. 63 D. Lgs.117/2017 e nel rispetto dei suoi principi:
 - a) servizi di promozione, orientamento e animazione territoriale, finalizzati a dare visibilità ai valori del volontariato e all'impatto sociale dell'azione volontaria nella comunità locale, a promuovere la crescita della cultura della solidarietà e della cittadinanza attiva in particolare tra i giovani e nelle scuole, istituti di istruzione, di formazione ed università, facilitando l'incontro degli enti di Terzo settore con i cittadini interessati a svolgere attività di volontariato, nonché con gli enti di natura pubblica e privata interessati a promuovere il volontariato;
 - b) servizi di formazione, finalizzati a qualificare i volontari o coloro che aspirino ad esserlo, acquisendo maggiore consapevolezza dell'identità e del ruolo del volontario e maggiori competenze trasversali, progettuali, organizzative a fronte dei bisogni della propria organizzazione e della comunità di riferimento;
 - c) servizi di consulenza, assistenza qualificata ed accompagnamento, finalizzati a rafforzare competenze e tutele dei volontari negli ambiti giuridico, fiscale, assicurativo, del lavoro, progettuale, gestionale, organizzativo, della rendicontazione economico-sociale, della ricerca fondi, dell'accesso al credito, nonché strumenti per il riconoscimento e la valorizzazione delle competenze acquisite dai volontari medesimi;
 - d) servizi di informazione e comunicazione, finalizzati a incrementare la qualità e la quantità di informazioni utili al volontariato, a supportare la promozione delle iniziative di volontariato, a sostenere il lavoro di rete degli enti del Terzo settore tra loro e con gli altri soggetti della comunità locale per la cura dei beni comuni, ad accreditare il volontariato come interlocutore autorevole e competente;
 - e) servizi di ricerca e documentazione, finalizzati a mettere a disposizione banche dati e conoscenze sul mondo del volontariato e del Terzo settore in ambito nazionale, comunitario e internazionale;

- f) servizi di supporto tecnico-logistico, finalizzati a facilitare o promuovere l'operatività dei volontari, attraverso la messa a disposizione temporanea di spazi, strumenti ed attrezzature.
6. Nello svolgimento dell'attività di Centro di servizio per il volontariato osserva il divieto – posto dall'art. 61 D. Lgs. 117/2017 - di erogare direttamente in denaro le risorse ad esso provenienti dal FUN, nonché' di trasferire a titolo gratuito beni mobili o immobili acquisiti mediante le medesime risorse.
 7. Celivo può avvalersi anche di risorse diverse da quelle del FUN, che possono essere liberamente percepite e vanno obbligatoriamente gestite con contabilità separata.
 8. Le attività di interesse generale di cui all'art. 5 D. Lgs. 117/2017 sono svolte prevalentemente in favore di terzi avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato delle persone associate agli enti associati.
 9. Celivo può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale di cui sopra, a condizione che esse siano secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, e rispettino i criteri e i limiti previsti dall'art. 6 D. Lgs. 117/2017.
 10. Celivo opera nel territorio della città metropolitana di Genova e può costituire unità operative decentrate sul territorio nonché perseguire attività svolte all'interno del territorio della Regione Liguria.
 11. Celivo può partecipare ad associazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e/o private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di finalità analoghe a quelle del Celivo medesimo.
 12. Celivo potrà dotarsi di ogni struttura o strumento utile ed adeguato incluse strutture decentrate sul territorio, nonché costituire o partecipare ad altri enti, nei limiti consentiti dalla legge.
 13. Celivo potrà attivare intese e rapporti di collaborazione e convenzione con altri Centri di Servizio per il Volontariato, con istituzioni, università, scuole, enti pubblici e privati.

Articolo 3 - Associati

1. Possono aderire in qualità di soci le Organizzazioni di volontariato (di seguito ODV) di rilevanza almeno provinciale.
2. Ai sensi dell'art. 61, comma 1, lettera f), D. Lgs. 117/2017, la maggioranza dei voti in Assemblea è attribuita alle ODV. Gli altri Enti del Terzo settore (di seguito ETS) di rilevanza almeno provinciale - esclusi quelli costituiti in una delle forme del libro V del codice civile – che non sono ODV, possono aderire a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle organizzazioni di volontariato associate, nel rispetto dell'art. 32 D. Lgs. 117/2017.
3. Tutti gli associati devono avere sede legale nel territorio della città metropolitana di Genova, ed essere iscritti da almeno un anno nel Registro Unico del Terzo Settore o nei registri previgenti.
4. Sono considerati di rilevanza almeno provinciale le ODV e gli ETS di secondo livello (comitati, coordinamenti, federazioni, reti) presenti sul territorio con proprie articolazioni territoriali autonome federate. Possono essere riconosciute quali organizzazioni di rilevanza provinciale anche le singole organizzazioni a struttura unitaria che svolgono un'azione il cui impatto rivesta grande interesse provinciale per quantità e qualità dei servizi resi.
5. Per favorire la partecipazione attiva e il coinvolgimento nella gestione del Celivo di tutte le ODV e degli ETS a rilevanza locale, anche di piccola dimensione, saranno ammessi tra gli associati anche i Comitati Locali costituiti in forma di ODV o ETS dalle ODV e dagli ETS in corrispondenza delle unità territoriali individuate dal Regolamento del Celivo, il quale detta i criteri e le procedure relative al loro riconoscimento. È condizione di riconoscimento dei Comitati Locali che le ODV e gli ETS del territorio che sono già associati al Celivo direttamente o tramite le reti cui sono affiliate non siano parte del Comitato Locale medesimo. I Comitati locali, dopo l'ammissione a associato, eleggono un rappresentante che partecipa con diritto di voto all'Assemblea del Celivo.
6. Quale misura diretta a evitare il realizzarsi di situazioni di controllo dell'ente da parte di singoli associati o di gruppi minoritari di associati, tutte le reti associative, gli enti di secondo livello, le federazioni, coordinamenti, unioni, consorzi e in ogni caso tutte le filiere/aggregazioni comunque denominate, possono aderire a Celivo esclusivamente tramite il soggetto apicale sul territorio in rappresentanza della filiera, con attribuzione sino a un massimo di tre voti, in proporzione al numero dei loro associati e aderenti, secondo i criteri indicati dal Regolamento. L'associazione a Celivo del soggetto apicale comporta la decadenza automatica dei propri affiliati di livello inferiore, che dovessero risultare già associati in precedenza a Celivo.

Articolo 4 - Diritti e obblighi degli associati

1. Gli associati hanno il diritto di:
 - a) votare in Assemblea, purché iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati;
 - b) eleggere democraticamente i componenti degli organi sociali;
 - c) esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite dal presente statuto;
 - d) essere informati sulle attività del Celivo;

- e) recedere volontariamente da Celivo.
- 2. Gli associati hanno l'obbligo di:
 - a) versare la quota associativa annuale secondo l'importo stabilito;
 - b) partecipare attivamente alla vita associativa, garantire la presenza alle Assemblee, collaborare con gli organi associativi;
 - c) contribuire attivamente al perseguimento delle finalità del Celivo, anche tramite le prestazioni dei propri volontari, il supporto di beni, risorse o servizi messi a disposizione;
 - d) rispettare i principi, i valori e le norme dello Statuto;
 - e) rispettare i Regolamenti interni e tutte le delibere assunte dagli Organi sociali nel rispetto delle disposizioni statutarie;
 - f) astenersi da iniziative che si rivelino in contrasto o arrechino danno alle finalità, attività, principi e valori del Celivo;
 - g) non arrecare danni morali o materiali al Celivo.

Articolo 5 - Procedure per l'ammissione degli associati

1. L'ammissione è subordinata all'impegno dell'aspirante associato a:
 - a) condividere le finalità di promuovere e rafforzare la presenza e il ruolo dei volontari negli enti del Terzo settore e contribuire attivamente alla realizzazione delle attività statutarie,
 - b) impegnarsi, con il proprio contributo e con l'impegno di volontariato dei propri associati, a perseguire gli scopi del Celivo, superando gli orizzonti tradizionali del proprio settore o ente di appartenenza, per concorrere alle finalità generali del volontariato e allo sviluppo della cultura della solidarietà e dei suoi valori,
 - c) assumersi gli obblighi connessi alla qualità di associato e rispettare principi, valori e norme del presente statuto.
2. L'ammissione, nel rispetto dei principi di cui al comma 3, è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda dell'interessato, presentata nella forma e secondo le modalità stabilite dallo Statuto e dal Regolamento. In caso di domanda incompleta, il Consiglio Direttivo può chiedere chiarimenti o integrazioni alla documentazione presentata. La deliberazione è comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati. L'iscrizione decorre dalla data della delibera.
3. Entro novanta giorni il Consiglio Direttivo deve motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. Chi ha proposto la domanda può, entro novanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.

Articolo 6 - Perdita della qualifica di associato

1. Il mantenimento della qualità di associato è subordinato al rispetto dei principi, dei valori e delle norme indicate nel presente statuto.
2. La qualifica di associato si perde per recesso volontario, esclusione o decadenza.
3. La dichiarazione di recesso deve essere comunicata per iscritto al Consiglio Direttivo dal rappresentante legale.
4. Il Consiglio Direttivo può deliberare l'esclusione di quegli associati che:
 - a) violino gli obblighi e le norme indicate dal presente statuto;
 - b) arrechino in qualunque modo danno grave al Celivo;
 - c) non abbiano versato la quota associativa oltre sei mesi dalla scadenza del termine per il versamento;
 - d) siano risultati assenti a quattro assemblee consecutive.
5. Decadono automaticamente gli associati che:
 - a) perdano i requisiti richiesti dal presente Statuto, nonché dal D. Lgs.117/2017 e, in particolare, dall'art.61, comma 1. La cancellazione dal Registro Unico del Terzo Settore e quindi la perdita della qualifica di Ente del Terzo Settore è sempre causa di decadenza automatica;
 - b) si siano sciolti o abbiano cessato la propria attività.
6. Decadono inoltre automaticamente gli Enti del Terzo Settore associati, privi della qualifica di ODV, laddove non venga più rispettato il rapporto con il numero delle Organizzazioni di Volontariato associate previsto dal presente statuto e dal D. Lgs.117/2017, in seguito al recesso, esclusione o decadenza di queste ultime. In questo caso, vengono fatti decadere automaticamente gli ETS non ODV in sovrannumero, secondo il criterio cronologico, a partire dagli ultimi ETS non ODV ammessi quali associati in ordine di tempo. All'ETS non ODV decaduto per i motivi di cui al presente comma, è data priorità, ove intenda avvalersene, nella riammissione non appena il rapporto numerico sia ripristinato.

7. Decadono altresì automaticamente gli associati che siano enti di primo livello di reti associative, enti di secondo livello, federazioni, coordinamenti, unioni, consorzi e tutte le filiere/agggregazioni comunque denominate, qualora il loro soggetto apicale, divenga associato del Celivo, come previsto all'art. 3.
8. Il Consiglio Direttivo prende atto della decadenza automatica degli associati alla prima riunione utile.
9. Gli associati decaduti per assenze possono ripresentare istanza di ammissione a associato, trascorsi almeno dodici mesi dalla presa d'atto della decadenza da parte del Consiglio Direttivo.
10. Gli associati esclusi per mancato versamento della quota associativa possono ripresentare istanza di ammissione, trascorsi almeno sei mesi dalla delibera da parte del Consiglio Direttivo. La riammissione è subordinata al saldo delle quote non versate in precedenza.
11. Gli associati che siano receduti, siano stati esclusi, siano decaduti automaticamente o comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non possono vantare diritti sui contributi versati, né hanno alcun diritto sul patrimonio del CELIVO.

Articolo 7 - Organi sociali

1. Gli organi sociali del Celivo sono:
 - a) Assemblea
 - b) Consiglio Direttivo
 - c) Presidente
 - d) Organo di controllo
2. Il Consiglio Direttivo svolge le funzioni di organo di amministrazione di cui all'art. 26 D. Lgs. 117/2017, nelle modalità disciplinate dal presente statuto.
3. Ai componenti degli organi sociali, ad eccezione di quelli dell'Organo di controllo, non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

Articolo 8 - Assemblea

1. L'Assemblea degli associati è l'organo sovrano del Celivo.
2. Partecipano all'Assemblea ed esercitano il diritto di voto gli associati iscritti da almeno tre mesi e in regola col pagamento della quota associativa, secondo le rappresentanze indicate all'art. 3.
3. Gli associati partecipano tramite il legale rappresentante oppure un suo delegato, tramite delega scritta e firmata dal legale rappresentante. Ciascun associato ha un voto, ad eccezione delle reti associative e degli enti di secondo livello, come previsto all'art. 3. Nessun associato può rappresentare in Assemblea un altro associato e ogni singola persona ha diritto a un solo voto e non può sommare più rappresentanze.
4. È possibile prevedere anche l'intervento degli associati all'Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota, secondo modalità da stabilirsi eventualmente nel Regolamento.
5. L'Assemblea deve essere convocata dal Presidente almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio d'esercizio. Deve essere inoltre convocata per l'approvazione del bilancio preventivo, nel rispetto dei termini temporali indicati dell'Organo nazionale di controllo. La convocazione dell'Assemblea può essere richiesta al Consiglio Direttivo con istanza motivata da parte di almeno un decimo degli associati. In tal caso la convocazione è atto dovuto da parte del Consiglio Direttivo. Il Presidente deve inoltre convocare l'Assemblea ogni volta che se ne ravvisa la necessità o quando lo richieda almeno la metà più uno dei componenti del Consiglio Direttivo.
6. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Celivo o, in caso di sua mancanza, dal Vicepresidente o, in sua assenza, da una persona eletta tra i presenti aventi diritto.
7. L'Assemblea delibera con voto palese, tranne che per le questioni relative alla nomina o la revoca delle cariche associative, le azioni di responsabilità e nell'ipotesi in cui il Presidente lo ritenga opportuno in ragione della natura della delibera. Nelle votazioni palesi, in caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente.
8. L'Assemblea è convocata tramite e-mail con almeno sette giorni di anticipo. Nell'avviso può essere fissata anche la seconda convocazione.
9. L'Assemblea degli associati svolge le seguenti funzioni:
 - a) nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
 - b) approva il bilancio preventivo, il bilancio consuntivo e il bilancio sociale predisposti dal Consiglio Direttivo;
 - c) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
 - d) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;

- e) approva l'eventuale regolamento dei lavori Assembleari;
 - f) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
 - g) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.
10. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno voto.
 11. Dopo l'approvazione del bilancio preventivo in Assemblea, le eventuali delibere sulle variazioni e assestamenti di bilancio preventivo, che si rendessero necessari nel corso dell'anno, sono demandate al Consiglio Direttivo.
 12. L'Assemblea, in presenza di solide e rilevanti motivazioni, può deliberare eventualmente la prorogatio degli organi sociali, posticipando la scadenza elettorale di massimo dodici mesi.
 13. L'Assemblea può essere costituita in forma ordinaria e straordinaria.
 14. L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione in presenza di almeno la metà degli associati aventi diritto di voto e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti. In seconda convocazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti e le deliberazioni sono prese a maggioranza semplice di voti.
 15. L'Assemblea straordinaria ha competenza sulle modifiche statutarie, nonché sullo scioglimento e devoluzione del patrimonio. Per modificare l'atto costitutivo e lo statuto occorre la presenza, in prima convocazione, di almeno il sessanta per cento dei associati aventi diritto di voto e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In seconda convocazione, occorre la presenza di almeno un terzo degli associati aventi diritto di voto e il voto favorevole dei due terzi dei presenti. Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei associati aventi diritto di voto.
 16. Le delibere prese dall'Assemblea nel rispetto delle norme contenute nel presente statuto obbligano tutti i associati dell'associazione, ivi compresi quelli dissenzienti o non intervenuti o astenuti dal voto.
 17. Hanno diritto di partecipare alle riunioni dell'Assemblea senza diritto di voto il Direttore, i componenti dell'Organo di Controllo, nonché eventualmente coloro che, a ragione delle loro competenze e della loro rappresentatività, sono stati invitati dal Presidente o dal Consiglio Direttivo, in considerazione dei temi trattati.

Articolo 9 – Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione del Celivo ai sensi dell'art. 26 D. Lgs.117/2017 e pone in essere tutti gli adempimenti previsti dal predetto articolo. Il Consiglio Direttivo governa l'organizzazione e opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea, alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione del Celivo e pone in essere ogni atto esecutivo necessario a realizzare il programma di attività.
2. Il Consiglio Direttivo ha un numero di componenti pari a dieci. La nomina dei suoi componenti spetta all'Assemblea che li sceglie tra le persone fisiche indicate, tra i propri associati, dagli enti associati. Si applica l'articolo 2382 codice civile. Almeno sei membri devono essere espressione delle organizzazioni di volontariato associate. In occasione delle elezioni, il Consiglio Direttivo uscente appronta un apposito regolamento elettorale nel rispetto dei principi e delle norme dello statuto.
3. Quale misura diretta ad evitare il realizzarsi di situazioni di controllo dell'ente da parte di singoli associati o di gruppi minoritari di associati, nessuna organizzazione singola, né alcuna rete associativa, ente di secondo livello o filiera comunque denominata può esprimere più di un rappresentante tra i membri del Consiglio Direttivo. Qualora ciò accada, in assenza di rinuncia, si escludono i membri eccedenti secondo il criterio del numero inferiore dei voti ottenuti in Assemblea elettiva o, in caso di parità di voti ottenuti, tramite sorteggio.
4. L'assunzione della carica di consigliere è subordinata al possesso di specifici requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza illustrati all'articolo 13 del presente statuto. Il Consiglio Direttivo rimane in carica quattro anni e comunque fino a che non siano nominati dall'Assemblea i successori.
5. Il Consiglio Direttivo svolge i seguenti compiti:
 - a) amministra il Celivo, rendendo conto della gestione all'Assemblea;
 - b) elegge, al suo interno, il Presidente ed il Vicepresidente;
 - c) nomina il Direttore;
 - d) predispone e delibera, su proposta del Direttore, il bilancio preventivo, da sottoporre all'Assemblea;
 - e) delibera su tutte le eventuali variazioni e assestamenti di bilancio preventivo che si rendessero necessari nel corso dell'anno;
 - f) predispone e delibera il bilancio consuntivo e il bilancio sociale da sottoporre all'Assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla norma;
 - g) riceve le domande di adesione di nuovi associati e decide in merito;
 - h) delibera sull'esclusione degli associati e ne ratifica la decadenza;

- i) ratifica o respinge i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente;
 - j) delibera sull'ammontare della quota associativa e sui termini di pagamento;
 - k) delibera sui regolamenti per il funzionamento ordinario dell'operatività del CELIVO, tra cui la Carta dei Servizi;
 - l) verifica costantemente l'andamento del CELIVO e l'operato del Direttore;
 - m) decide su assunzione e licenziamento del personale dipendente
 - n) decide in merito alla determinazione della sede legale in Genova e delle eventuali ulteriori sedi operative;
 - o) ha facoltà di convocare l'Assemblea dei associati, su richiesta di almeno la metà più uno dei suoi componenti:
 - p) cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza;
 - q) propone le eventuali modifiche allo statuto da sottoporre all'Assemblea;
 - r) su proposta del Presidente, designa l'Ufficio di Presidenza laddove ne ravveda la necessità
 - s) sovrintende all'esecuzione degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Registro del Terzo Settore e previsti dalla normativa vigente.
6. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni volta che ne ravvisi la necessità oppure ne sia fatta richiesta scritta da almeno un terzo dei suoi membri. Le convocazioni devono essere inviate tramite e-mail con almeno sette giorni di anticipo, salvo nei casi di particolare urgenza.
 7. Esso è validamente costituito quando sono presenti almeno la metà dei suoi componenti e delibera a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.
 8. L'ingiustificata assenza di un consigliere a più di quattro riunioni consecutive del Consiglio Direttivo comporta l'immediata decadenza automatica dalla carica. Il Consigliere decaduto non è rieleggibile.
 9. Alla sostituzione di ciascun consigliere decaduto o dimissionario si provvede designando, laddove possibile, il primo dei non eletti, oppure procedendo alla rielezione del membro mancante alla prima Assemblea utile.
 10. Oltre al Direttore, sono invitati alle riunioni del Consiglio, senza diritto di voto, i membri dell'Organo di Controllo, un dipendente quale segretario verbalizzante, nonché eventuali altre persone che saltuariamente, in ragione delle loro competenze e della loro rappresentatività, sono coinvolgibili in considerazione dei temi trattati.
 11. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.
 12. Il Consiglio Direttivo ha facoltà di nominare l'Ufficio di Presidenza, qualora ne ravveda la necessità. Ne fanno parte di diritto il Presidente e il Vicepresidente; gli altri membri sono nominati, su proposta del Presidente, tra i membri del Consiglio Direttivo. L'Ufficio di Presidenza ha compiti esclusivamente esecutivi e facilita l'attuazione delle scelte di programma del Consiglio Direttivo. Opera in stretta e costante collaborazione con il Direttore. Il Consiglio Direttivo ne definisce il numero dei membri.

Articolo 10 – Presidente

1. Il Presidente è il rappresentante legale del Celivo. Viene eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri e il suo mandato coincide con quello dell'organo.
2. Il Presidente convoca e presiede le riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea degli associati, definendone l'ordine del giorno. Convoca e presiede anche le riunioni dell'Ufficio di Presidenza, laddove nominato.
3. Il Consiglio Direttivo può destituirlo dalla carica a maggioranza di voti, qualora non ottemperi ai compiti previsti dal presente statuto.
4. Il Presidente cura gli interessi dell'associazione ed è il responsabile generale del buon andamento degli affari sociali; cura l'attuazione delle delibere Assembleari e di Consiglio; cura i rapporti con le istituzioni, esercita ogni altro potere a lui attribuito per legge o per statuto.
5. Il Presidente, in caso di necessità, può prendere provvedimenti d'urgenza sottoponendoli alla ratifica del primo Consiglio Direttivo utile.
6. In caso di impedimento, le funzioni del Presidente sono esercitate dal Vicepresidente.
7. È fatto divieto per la stessa persona di ricoprire la carica di presidente del Consiglio Direttivo per più di nove anni.

Articolo 11 - Organo di controllo

1. Ai sensi del D. Lgs.117/2017 è nominato un organo di controllo. L'organo di controllo è formato da tre membri effettivi e da due supplenti, che devono essere revisori legali dei conti iscritti nell'apposito registro.
2. Per effetto di quanto disposto dagli articoli 61 e 65 D. Lgs. 117/2017, qualora Celivo sia accreditato come CSV, l'organismo territoriale di controllo (di seguito OTC) competente ha il diritto di nominare, tra i revisori legali

- iscritti nell'apposito registro e con specifica competenza in materia di Terzo settore, un componente dell'organo di controllo con funzioni di Presidente.
3. I componenti dell'organo di controllo hanno il diritto di assistere alle riunioni dell'organo di amministrazione del Celivo.
 4. Salvo quanto previsto al comma precedente, i membri dell'organo di controllo sono eletti dall'Assemblea, rimangono in carica quattro anni e sono rieleggibili.
 5. L'organo di controllo:
 - a) vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. 231/2001, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.
 - b) esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale (avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 D. Lgs. 117/2017), ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali di cui all'articolo 14 D. Lgs. 117/17, qualora applicabili. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.
 6. All'organo di controllo è attribuita anche la revisione legale nei casi in cui essa sia obbligatoria ai sensi dell'art. 31 D. Lgs. 117/2017.
 7. I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
 8. L'ingiustificata assenza di un membro nominato dall'Assemblea a più di due riunioni consecutive dell'organo di controllo comporta l'immediata decadenza automatica dalla carica. Il membro decaduto non è rieleggibile. Alla sostituzione si provvede designando un membro supplente. Se non fosse possibile, si procede alla elezione del membro mancante alla prima Assemblea utile.

Articolo 13 - Requisiti, limiti e incompatibilità delle cariche associative

1. Coloro che ricoprono le cariche sociali devono essere in possesso di specifici requisiti di onorabilità, professionalità, incompatibilità ed indipendenza ai sensi dell'art. 61, comma 1, lettera i), del D. Lgs. 117/2017, come di seguito rappresentati:
 - a) Requisiti di onorabilità, consistenti nell'assenza di cause di ineleggibilità o decadenza di cui all'art. 2382 c.c., ovvero riferiti all'assenza di circostanze obiettive che arrechino un pregiudizio alla reputazione del soggetto coinvolto, anche tenendo conto di quanto previsto da codici di comportamento che Celivo riterrà di adottare.
 - b) Requisiti di professionalità, consistenti nel possesso di competenze sul volontariato nonché di una concreta esperienza maturata negli organi di amministrazione delle organizzazioni di volontariato e del Terzo Settore associate che li indicano o, nel caso dei membri dell'Organo di Controllo, riferiti al possesso delle qualifiche professionali previste dal presente statuto.
 - c) Requisiti di incompatibilità, riferiti all'assenza di incarichi pubblici di governo nazionale, europeo, regionale, comunale, nonché incarichi direttivi in partiti o movimenti politici e sindacati. Sono altresì incompatibili coloro che hanno recato danno al Celivo o hanno vertenze con esso.
 - d) Requisiti di indipendenza, riferiti all'assenza di rapporti di lavoro in essere con Celivo, all'assenza di interessi economici diretti o indiretti con Celivo, all'assenza di rapporti di parentela con il Presidente o il Direttore, all'assenza di ruoli o incarichi in organismi formalmente investiti del controllo esterno dell'ente.
2. In occasione delle elezioni, il Consiglio Direttivo uscente, può dettagliare tali requisiti all'interno del regolamento elettorale e richiedere ogni eventuale documentazione ritenga necessaria.
3. La mancanza dei requisiti previsti dallo statuto comporta la nullità della nomina. Il venir meno dei predetti requisiti nel corso del mandato comporta la decadenza automatica dalla carica.
4. La candidatura ad elezioni europee, politiche od amministrative causa automaticamente la sospensione da qualsiasi carica all'interno del Celivo, inclusa quella di Direttore. L'effettiva elezione ne causa la decadenza automatica.
5. I candidati o i componenti eletti negli organi sociali devono portare immediatamente a conoscenza del Consiglio Direttivo tutte le situazioni che possono assumere rilevanza ai fini della permanenza dei requisiti previsti dal presente statuto.
6. I componenti degli organi sociali devono astenersi dal voto nelle deliberazioni in cui siano coinvolti gli interessi personali o comunque quelli dei propri familiari e in ogni caso in cui dovesse eventualmente verificarsi una situazione di conflitto di interessi.

7. La carica di Presidente non può essere assunta da chi si trova nelle condizioni di cui all'art. 61, comma 1, lettera i) D.Lgs. 117/2017.
8. È fatto divieto per la stessa persona di ricoprire la carica di Presidente per più di nove anni.
9. Coloro che ricoprono la carica di componente del Consiglio Direttivo possono svolgere un numero massimo di quattro mandati consecutivi.
10. L'incarico di Direttore è incompatibile con l'assunzione di qualunque carica sociale.

Articolo 14 - Valori e norme di comportamento

1. CELIVO riconosce e adotta i principi e i valori espressi nella Carta dei Valori del Volontariato.
2. Tutti gli associati, i componenti degli organi sociali, i volontari del CELIVO devono:
 - a) concorrere responsabilmente e contribuire alla realizzazione delle finalità generali del Celivo nel rispetto dello statuto, delle delibere e dei regolamenti;
 - b) partecipare attivamente alla vita del CELIVO secondo quanto disposto dal presente Statuto e dai Regolamenti associativi;
 - c) superare gli orizzonti tradizionali del proprio settore o ente di appartenenza per mettersi al servizio di tutti e contribuire allo sviluppo generale del volontariato, senza alcuna discriminazione o indebito vantaggio.
 - d) mantenere comportamenti consoni, tali da garantire la completa funzionalità del CELIVO e dei suoi organi e tali da non ledere la sua onorabilità e il suo buon nome.
3. Qualora gli associati o i componenti degli organi sociali dovessero contravvenire a quanto sopra esposto, il CELIVO potrà adottare adeguati provvedimenti, fino all'eventuale esclusione per gravi motivi.

Articolo 15 - Direttore

1. Il Direttore partecipa senza diritto di voto alle sedute dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo e dell'Ufficio di Presidenza (laddove nominato) e pone in essere tutti gli atti esecutivi necessari alla realizzazione del programma e delle delibere del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea. Elabora la bozza di programma annuale delle attività del CELIVO che sottopone al Consiglio Direttivo per l'approvazione. Coordina l'attività del personale dipendente e dei collaboratori.

Articolo 16 - Destinazione del patrimonio ed assenza di scopo di lucro

1. Celivo esclude ogni fine di lucro sia diretto sia indiretto, ai sensi dell'art. 8 D. Lgs.117/2017.
2. Il patrimonio del Celivo, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
3. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Articolo 17 - Devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento o estinzione

1. Ai sensi dell'art. 63 D. Lgs. 117/2017, in caso di scioglimento o di revoca dell'accreditamento quale Centro di servizio per il volontariato, le risorse del FUN assegnate a Celivo, ma non ancora utilizzate, devono essere versate entro centoventi giorni dallo scioglimento o dalla revoca all'ONC, che le destina all'ente accreditato come CSV in sostituzione del precedente, o in mancanza, ad altri CSV della medesima regione o, in mancanza, alla riserva con finalità di stabilizzazione del FUN. Eventuali beni mobili o immobili acquisiti mediante le risorse del FUN mantengono il vincolo di destinazione e devono essere trasferiti secondo le indicazioni provenienti dall'ONC.
2. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo relativo alle risorse provenienti da fonte diversa dal FUN è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo settore secondo le disposizioni dell'Assemblea degli associati o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

Articolo 18 - Bilancio d'esercizio, risorse, bilancio sociale, trasparenza

1. L'esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Il bilancio d'esercizio è redatto secondo quanto previsto dal D. Lgs. 117/2017 ed è approvato dall'Assemblea entro il mese di maggio. Fino a che Celivo sarà accreditato quale ente gestore del Centro di Servizio per il Volontariato, ai sensi del D. Lgs. 117/2017 l'esercizio sociale e i termini temporali di approvazione dei bilanci preventivo e consuntivo potranno coincidere, laddove previsti, con i termini indicati dall'ONC e dall'OTC.

2. Celivo, in qualità di ente accreditato quale CSV, riceve e utilizza le risorse provenienti dal FUN come previsto dal D. Lgs. 117/2017. Celivo può trarre le risorse economiche necessarie al proprio funzionamento e allo svolgimento della propria attività anche da fonti diverse dal FUN, tra quelle previste ai sensi del D. Lgs.117/2017, nonché, dalle attività diverse di cui all'articolo 6 D. Lgs. 117/2017, nei limiti previsti dalla normativa. Per le risorse provenienti da fonte diversa dal FUN Celivo ha l'obbligo di adottare una contabilità separata.
3. Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'art. 6 D. Lgs. 117/2017 nella nota integrativa al bilancio.
4. Celivo redige il bilancio sociale ai sensi dell'art. 14 del D. Lgs. 117/2017 e lo rende pubblico nel proprio sito internet.
5. Celivo adotta tutte le opportune misure dirette a favorire la trasparenza e la pubblicità dei propri atti. Nello specifico, pubblicizza sul proprio sito internet il bilancio d'esercizio, il bilancio sociale, la carta dei servizi, lo statuto e tutte le informazioni di dettaglio sulle proprie attività e servizi rivolti all'utenza nonché tutte le informazioni previste dalla legge.

Articolo 19 - Libri sociali

1. Celivo provvede alla tenuta dei libri sociali previsti ai sensi del D. Lgs.117/2017.
2. Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali previa formale richiesta scritta, da parte del rappresentante legale, indirizzata al Consiglio Direttivo del Celivo il quale, fornito il consenso nella prima seduta utile, chiede alla segreteria degli organi sociali di concordare un appuntamento coll'associato richiedente. L'esame dei libri sociali avviene alla presenza della segreteria degli organi sociali o di un membro del Consiglio Direttivo. I libri sociali non possono essere fotografati o fotocopiati, né essere portati al di fuori della sede del Celivo.

Articolo 20 - Volontari

1. Celivo si avvale, in modo prevalente, dall'attività di volontariato delle persone aderenti agli enti associati per lo svolgimento delle proprie attività. Si applicano gli articoli 17 e 18 D. Lgs. 117/2017.
2. Ai sensi del comma precedente, operano al Celivo in qualità di volontari i rappresentanti degli associati in Assemblea e tutti i componenti degli organi sociali, ad eccezione di quelli dell'Organo di Controllo in possesso dei requisiti di cui all'art. 2397 comma 2 codice civile.
3. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo. Al volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo, che in ogni caso devono rispettare i limiti stabiliti dal D. Lgs. 117/2017.
4. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con Celivo.

Articolo 21 – Norme transitorie e finali

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, si applicano le norme del D. Lgs.117/2017 e, per quanto compatibili, le disposizioni di legge.
2. L'Assemblea può adottare un Regolamento in cui disciplinare l'attuazione del presente statuto.
3. I limiti di mandato per i componenti del Consiglio Direttivo e per il Presidente hanno effetto e si computano a partire dal primo rinnovo di tali organi successivo all'entrata in vigore del presente Statuto.
4. Il Consiglio Direttivo ed il Presidente, in carica alla data di entrata in vigore del presente statuto, assumono immediatamente le funzioni di cui ai relativi articoli del presente Statuto.
5. Il Collegio dei Revisori, in carica alla data di entrata in vigore del presente Statuto, assume immediatamente la denominazione di Organo di controllo ed esercita le funzioni di cui al relativo articolo del presente statuto, in attesa che l'OTC provveda alla nomina di cui agli articoli 61 e 65 del D. Lgs.117/2017.
6. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente statuto, l'acquisto e la perdita della qualità di associato avvengono ai sensi dei relativi articoli del presente statuto.